



COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Provincia di Treviso

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 29/09/1995

Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale:

- ***n. 133 del 22/11/1995***
- ***n. 46 del 27/07/1999***
- ***n. 72 del 26/11/2008***
- ***n. 18 del 11/05/2020***

**REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI	5
Capo unico - Disposizioni generali	5
Art. 1 - Regolamento - Finalità	5
Art. 2 - Interpretazione del regolamento	5
Art. 3 - Diffusione	5
TITOLO II - CONSIGLIERI COMUNALI	6
Capo I - Norme generali.....	6
Art. 4 - Riserva di legge.....	6
Capo II - Inizio e cessazione del mandato elettivo.....	6
Art. 5 - Entrata in carica - Convalida.....	6
Art. 6 - Dimissioni.....	6
Art. 7 - Decadenza e rimozione della carica.....	7
Art. 8 - Sospensione delle funzioni.....	7
Capo III - Diritti.....	8
Art. 9 - Diritto d'iniziativa	8
Art. 10 - Diritto di presentazione di interrogazioni, mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno	8
Art. 11 - Richiesta di convocazione del Consiglio comunale.....	9
Art. 12 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi.....	9
Art. 13 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti	9
Art. 14 - Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta comunale a controllo preventivo di legittimità	10
Art. 15 - Diritto di esercizio del mandato elettivo	10
Art. 16 - Divieto di mandato imperativo	11
Art. 17 - Partecipazione alle sedute.....	11
Art. 18 - Astensione obbligatoria	12
Art. 19 - Responsabilità personale	12
Capo IV - Nomine e designazioni.....	12
Art. 20 - Nomine e designazioni dei Consiglieri comunali	12
Art. 21 - Funzioni rappresentative	12
Art. 22 - Deleghe del Sindaco	13
Capo V - Presidente.....	13
Art. 23 - Presidenza delle sedute	13
Art. 24 - Compiti e poteri del Presidente.....	13
Capo VI - Gruppi consiliari	13
Art. 25 - Costituzione	13
Art. 26 - Conferenza dei Capigruppo.....	14
Art. 27 - Funzionamento dei gruppi.....	14
Capo VII - Consiglieri comunali scrutatori	15
Art. 28 - Designazione e funzioni	15
TITOLO III - FUNZIONI E COMPETENZE	15
Capo I - Funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo	15

Art. 29 - Funzioni di indirizzo	15
Art. 30 - Funzioni di controllo	16
Capo II - Competenza del Consiglio comunale	17
Art. 31 - Competenza esclusiva	17
TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	17
Capo I - Durata in carica del Consiglio comunale e sede delle sedute	17
Art. 32 - Durata in carica del Consiglio comunale.....	17
Art. 33 - Sede delle sedute.....	17
Capo II - Convocazione.....	18
Art. 34 - Competenza.....	18
Art. 35 - Avviso di convocazione	18
Art. 36 - Avviso di convocazione - Consegna - Modalità.....	19
Art. 37 - Avviso di convocazione - Consegna - Termini	19
Art. 38 - Ordine del giorno.....	20
Art. 39 - Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione.....	21
Capo III - Ordinamento delle sedute.....	21
Art. 40 - Deposito degli atti.....	21
Art. 41 - Prima seduta del Consiglio comunale.....	22
Art. 42 - Sedute di prima convocazione.....	22
Art. 43 - Sedute di seconda convocazione	23
Art. 44 - Partecipazione dell'Assessore non Consigliere comunale	24
Capo IV - Pubblicità delle sedute	24
Art. 45 - Sedute pubbliche.....	24
Art. 46 - Sedute segrete	25
Art. 47 - Sedute aperte.....	25
Capo V - Disciplina delle sedute	26
Art. 48 - Comportamento dei Consiglieri comunali	26
Art. 49 - Ordine della discussione	26
Art. 50 - Comportamento del pubblico.....	26
Art. 51 - Ammissioni di funzionari e consulenti in sala.....	27
Capo VI - Ordine dei lavori.....	28
Art. 52 - Comunicazioni e commemorazioni.....	28
Art. 53 - Ordine di trattazione degli argomenti.....	28
Art. 54 - Discussione - Norme generali	28
Art. 55 - Emendamenti	29
Art. 56 - Questione pregiudiziale e sospensiva	30
Art. 57 - Richiami all'ordine del giorno.....	30
Art. 58 - Fatto personale	30
Art. 59 - Termine della seduta.....	30
Capo VII - Votazioni.....	31
Art. 60 - Modalità generali	31
Art. 61 - Votazione in forma palese	32
Art. 62 - Votazione per appello nominale	32

Art. 63 - Votazioni segrete.....	33
Art. 64 - Esito delle votazioni.....	33
Capo VIII - Deliberazioni	34
Art. 65 - Forma e contenuti	34
Art. 66 - Deliberazioni immediatamente eseguibili.....	35
Art. 67 - Approvazione - Revoca - Modifica	35
Capo IX - Interrogazioni, mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno	35
Art. 68 - Interrogazioni - Contenuto	35
Art. 69 - Interrogazioni - Discussione.	36
Art. 70 - Mozione - Contenuto	37
Art. 71 - Risoluzioni.....	37
Art. 72 - Ordine dei giorno.....	38
Capo X - Partecipazione del Segretario comunale.....	38
Art. 73 - Partecipazione del Segretario comunale alla seduta	38
Art. 74 - Verbali delle sedute.....	38
Art. 75 - Approvazione dei verbali	39
TITOLO V - COMMISSIONI	39
Capo I - Commissioni consiliari	39
Art. 76 - Costituzione e composizione	39
Art. 77 - Presidenza e convocazione.....	40
Art. 78 - Funzionamento.....	40
Art. 79 - Funzioni.....	41
Art. 80 - Segreteria - Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori.....	41
Capo II - Commissioni comunali.....	42
Art. 81 - Costituzione e composizione	42
Art. 82 - Presidenza e convocazione.....	42
Art. 83 - Funzionamento.....	43
Art. 84 - Funzioni.....	43
Art. 85 - Segreteria - Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori.....	44
Capo III - Commissioni speciali	44
Art. 86 - Commissioni d'inchiesta	44
Capo IV - Nomina, designazione e revoca dei rappresentanti.....	45
Art. 87 - Competenza del Consiglio comunale - Termini - Interventi sostitutivi	45
Art. 88 - Nomine e designazioni di Consiglieri comunali.....	45
Art. 89 - Nomine e designazioni di rappresentanti del Comune non Consiglieri comunali.....	46
Art. 90 - Dimissioni, revoca e sostituzione.....	46
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI.....	47
Art. 91 - Entrata in vigore	47

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Capo unico - Disposizioni generali

Art. 1 - Regolamento - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio comunale. Esso è adottato in applicazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge 25 marzo 1993, n. 81 e della legge 15 ottobre 1993, n. 415 e successive modificazioni, nonché dello statuto comunale.

2. Quando si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Sindaco, sentito il parere del Segretario comunale; ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti.

Art. 2 - Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali, al di fuori delle sedute, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Sindaco.

2. Il Sindaco sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capigruppo con il parere obbligatorio del Segretario comunale.

3. Qualora nella Conferenza dei Capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei Consiglieri comunali rappresentati dai Capigruppo, la soluzione è rimessa al Consiglio comunale il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri comunali assegnati al Comune.

4. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali durante la seduta relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono rivolte al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in sala ed il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio comunale, qualora l'argomento oggetto dell'eccezione non rivesta carattere di urgenza, ne rinvia l'esame. Se invece esistono le condizioni d'urgenza il Presidente adotta la decisione interpretativa e prosegue l'esame dell'argomento. Nei giorni successivi attiva comunque la procedura di cui al precedente comma 2.

Art. 3 - Diffusione

1. Copia del regolamento deve trovarsi nella sala delle sedute, durante la seduta, a disposizione dei Consiglieri comunali e dev'essere inviata dal Sindaco ai Consiglieri comunali neo-eletti, nella prima seduta del Consiglio comunale.

TITOLO II - CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - Norme generali

Art. 4 - Riserva di legge

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri comunali attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Capo II - Inizio e cessazione del mandato elettivo

Art. 5 - Entrata in carica - Convalida

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.

2. Nella prima seduta successiva all'elezione, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, l'ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni, procedendo alla loro immediata surrogazione.

3. In caso di cessazione dalla carica di Consigliere, il Consiglio comunale procede alla conseguente surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni o di cessazione per altra causa, nella sua prima seduta, con colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni.

4. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale a seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, i Consiglieri comunali rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco per gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 6 - Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri comunali con comunicazione scritta, che viene immediatamente registrata al protocollo generale, indirizzata al Presidente del Consiglio comunale, il quale deve comunicarla al Consiglio stesso nella sua prima seduta.

2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio comunale la relativa surroga.

3. Il Consiglio comunale, entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, procede alla surrogazione dei Consiglieri comunali in conformità all'articolo 81 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e dell'articolo 31, comma 2 bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato all'articolo 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità.

4. Quando le dimissioni riguardino metà o più dei Consiglieri comunali assegnati, il Sindaco non può procedere alla convocazione del Consiglio comunale per la surroga dei Consiglieri

comunali dimissionari, ma deve darne immediata comunicazione al Prefetto per i conseguenti adempimenti.

Art. 7 - Decadenza e rimozione della carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere comunale interessato ai sensi dell'articolo 9 bis del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni, come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità prevista dalla legge predetta, il Consiglio comunale gliela contesta e attiva la procedura di cui all'articolo 7 della legge citata. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa il Consiglio comunale ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere comunale interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

3. I Consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica con decreto del Presidente della Repubblica quando compiano atti contrari alla Costituzione, o per gravi e persistenti violazioni di legge, o per gravi motivi di ordine pubblico, o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, o quando siano sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto dispone l'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. I Consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che commina una misura di sicurezza.

5. Il Sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

6. La decadenza dalla carica di Consigliere comunale per ripetuta e non giustificata assenza dalle sedute consiliari è disciplinata dall'articolo 26 dello statuto. Verificandosi le condizioni dallo stesso previste, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero stabilito dallo statuto. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio comunale esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto al Sindaco dall'interessato, e decide conseguentemente.

7. La surrogazione dei Consiglieri comunali decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all'articolo 81 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 8 - Sospensione delle funzioni

1. I Consiglieri comunali possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto quando sussistono i motivi di cui all'articolo 40, commi 1 e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 o quelli di cui all'articolo 15, commi 1, 2 e 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

2. Il Sindaco, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere comunale sospeso non può esercitare

nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

3. Il Consiglio comunale, in tal caso, nella medesima seduta procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per (esercizio delle funzioni di Consigliere comunale al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

4. Qualora poi sopravvenga la decadenza del medesimo Consigliere comunale, si fa luogo alla surrogazione con la medesima persona.

Capo III - Diritti

Art. 9 - Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri comunali hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale ed esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere comunale proponente, è inviata al Sindaco, il quale la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria di cui agli articoli 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e ne informa la Giunta comunale. Il Segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio comunale a trattare l'argomento. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa, qualora l'oggetto esiga il parere consultivo di qualche Commissione comunale, viene dal Sindaco trasmessa alla Commissione comunale competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere entro 10 giorni. Qualora la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio comunale, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco comunica al Consigliere comunale proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capigruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere comunale proponente.

3. Sulle proposte di emendamento presentate nel corso della seduta il Segretario comunale, su richiesta del Presidente del Consiglio comunale, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta del Segretario comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della deliberazione viene rinviata per il tempo necessario per l'acquisizione degli elementi per l'espressione del parere. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della seduta, la deliberazione viene rinviata alla seduta successiva.

Art. 10 - Diritto di presentazione di interrogazioni, mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

2. Le interrogazioni e le mozioni sono presentate al Sindaco e sono sempre formulate per scritto e firmate dai proponenti.

3. Le risoluzioni, le interrogazioni, le mozioni e gli ordini del giorno che sono sempre presentati per iscritto, possono essere presentati anche durante sedute.

4. La materia relativa alle interrogazioni; alle mozioni, alle risoluzioni ed agli ordini del giorno è disciplinata dal Titolo 4, Capo IX, del presente regolamento.

Art. 11 - Richiesta di convocazione del Consiglio comunale

1. Un quinto dei Consiglieri comunali può chiedere, con l'indicazione degli argomenti da esaminare, la convocazione del Consiglio comunale: In tal caso il Sindaco è tenuto a convocare Consiglio comunale in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno in cui perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri comunali, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale.

3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio comunale deve effettuare soltanto un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri comunali richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni o l'adozione di risoluzioni, dev'essere osservato quanto stabilito dal precedente articolo 9, comma 3.

Art. 12 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende, dalle istituzioni e dagli enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo, secondo quanto dispone l'articolo 31, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e l'articolo 27 dello statuto comunale.

2. I Consiglieri comunali per l'esercizio del loro mandato hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'Amministrazione comunale o dalla stessa stabilmente detenuti, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'articolo 7, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241,

3. L'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi 1 e 2 è effettuato dai Consiglieri comunali richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale od 'dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni od altri organismi

4. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 13 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del loro mandato hanno diritto al rilascio di copia agli atti e dei documenti dell'Amministrazione comunale o dalla stessa stabilmente detenuti, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'articolo 7, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere comunale presso la Segreteria comunale.

3. Il rilascio delle copie avviene entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.

4. Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere comunale interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

5. Le copie vengono gratuitamente rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio connesso alla carica di Consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, n. 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n. 8 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni.

Art. 14 - Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta comunale a controllo preventivo di legittimità

1. Un quinto dei Consiglieri comunali in carica può chiedere che determinate deliberazioni di competenza della Giunta comunale, adottate nelle materie di cui all'articolo 45, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, siano sottoposte al controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato regionale di controllo indicando le norme violate.

2. La medesima richiesta, scritta e motivata, può essere formulata da un quinto dei Consiglieri comunali quando ritenga che determinate deliberazioni della Giunta comunale siano viziata di incompetenza od assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio comunale.

3. All'inizio della seduta del Consiglio comunale, ancorché l'argomento non sia iscritto all'ordine del giorno, uno o più Consiglieri possono proporre che il Consiglio stesso deliberi di sottoporre al controllo preventivo di legittimità deliberazioni della Giunta comunale, per le quali il controllo non sia stato richiesto con altre modalità e per le quali non ancora scaduto il termine di dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio. La richiesta dev'essere motivata e sulla stessa è consentito un intervento per ciascun gruppo, per dichiarazione di voto. d'

4. Il Sindaco comunica con lettera ai Consiglieri comunali di cui ai precedenti commi 1 e 2 l'esito del controllo sulle deliberazioni dagli stessi richiesto.

5. All'inizio della seduta il Presidente informa il Consiglio comunale delle deliberazioni da questo adottate che sono state annullate dal Comitato regionale di controllo.

Art. 15 - Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite; nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai Consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio comunale e per non più di una seduta al giorno. Se la seduta si protrae oltre le ventiquattro ore del giorno per il quale è stata convocata, spetta ai Consiglieri comunali l'indennità di presenza anche per il giorno successivo.

3. L'indennità di presenza è dovuta ai Consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.

4. L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle Commissioni comunali istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le sedute del Consiglio comunale dall'articolo 11 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 e successive modificazioni.

5. Le indennità di presenza spettanti ai Consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816 non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni predette.

6. I Consiglieri comunali che risiedono fuori Comune hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni di cui ai precedenti commi, nonché per la loro presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

7. I Consiglieri comunali chiamati a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

8. La Giunta comunale, in conformità a quanto dispone (articolo 23 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, può deliberare di assicurare i Consiglieri comunali ed i rappresentanti nominati o designati dal Consiglio comunale, ai sensi dei successivi articoli 88 e 89, contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

Art. 16 - Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 17 - Partecipazione alle sedute

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio comunale.

2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione, inviata al Sindaco, il quale ne dà notizia al Consiglio comunale. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio comunale dal Capogruppo al quale appartiene il Consigliere comunale assente.

3. Ogni Consigliere comunale può chiedere, con lettera diretta al Sindaco, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio comunale che ne prende atto nella prima seduta.

4. Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota a verbale.

5. Il Consigliere comunale che si assenta definitivamente dalla seduta deve, prima di lasciare la sala, avvertire il segretario perché sia presa nota a verbale.

Art. 18 - Astensione obbligatoria

1. Si applicano tutte le disposizioni di cui agli artt. 279 T.U. 1934 e 290 T.U. 1915.

Art. 19 - Responsabilità personale

1. Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio comunale.

2. E' esente da responsabilità il Consigliere comunale assente dalla seduta o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.

3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere comunale che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrai, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

4. Ai Consiglieri comunali si applicano le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dall'articolo 58, commi 1 e 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Capo IV - Nomine e designazioni

Art. 20 - Nomine e designazioni dei Consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la legge; lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi dev'essere sempre nominato o designato dal Consiglio comunale.

2. Si applica, nei casi suddetti, la norma di cui all'articolo 5 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

3. Per le nomine o le designazioni, qualora la legge e lo statuto non dispongano diversamente, la votazione avviene in forma palese su designazioni dei Capigruppo consiliari in proporzione alla consistenza numerica dei Consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza. In caso di mancato accordo le nomine o le designazioni avvengono con voto limitato ad un solo nominativo. In quest'ultimo caso risultano validamente nominati o designati coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti ed a parità di voti i più anziani di età, fatta salva la riserva di posti per le minoranze consiliari prevista dalla legge.

Art. 21 - Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri comunali partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale.

2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentate per ciascun gruppo consiliare. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.

3. La delegazione viene costituita dal Consiglio comunale e, nei casi d'urgenza, dalla Conferenza dei Capigruppo.

Art. 22 - Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, può delegare l'esercizio delle funzioni relative ai servizi di competenza statale indicati agli articoli 10 e 38, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ad un Consigliere comunale.

2. Il Sindaco deve effettuare preventiva comunicazione al Prefetto della delega che intende conferire.

3. Nel provvedimento sono indicate le funzioni delegate. Il provvedimento è sottoscritto per accettazione dell'incarico da parte del delegato. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento, senza necessità di motivazioni. L'esercizio delle funzioni da parte del delegato cessa dal momento della notifica del provvedimento di revoca.

Capo V - Presidente

Art. 23 - Presidenza delle sedute

1. Il Sindaco è, per legge, il Presidente delle sedute del Consiglio comunale

2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice Sindaco ed ove anche questi sia assente od impedito dall'Assessore anziano.

Art. 24 - Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare, stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, . determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del presente regolamento.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio comunale e dei singoli Consiglieri comunali ed ha la facoltà di sospendere e di sciogliere le sedute. Nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordini.

5. Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

Capo VI - Gruppi consiliari

Art. 25 - Costituzione

1. I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

2. Qualora una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere comunale, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Segretario comunale il nome del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima seduta del Consiglio comunale neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Segretario comunale le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo il Consigliere comunale di quel gruppo che nelle elezioni ha ottenuto la maggior cifra individuale ed a parità di cifra individuale il più anziano di età.

4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Segretario comunale, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo.

5. Il Consigliere comunale che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri comunali vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo autonomo se sono almeno in tre e se eleggono al loro interno il Capogruppo. Della costituzione del gruppo autonomo dev'essere data comunicazione per iscritto al Sindaco.

6. Ai Capigruppo consiliari, come sopra determinati, dev'essere effettuata dal Segretario comunale la comunicazione di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n 142.

Art. 26 - Conferenza dei Capigruppo

1. I Capigruppo sono costituiti in Conferenza permanente e sono organo consultivo del Sindaco e della Giunta comunale nell'esercizio delle loro funzioni concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio comunale. La Conferenza dei Capigruppo costituisce, ad ogni effetto, Commissione consiliare permanente per questo regolamento.

2. Il Sindaco può sottoporre al parere della Conferenza dei Capigruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio comunale, argomenti di particolare interesse o delicatezza.

3. La Conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio comunale con appositi incarichi. Le proposte ed i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio comunale dal Sindaco.

4. La Conferenza dei Capigruppo è convocata, e presieduta dal Sindaco o dal Vice Sindaco o dall'Assessore anziano.

5. La Conferenza è inoltre convocata ;dal Sindaco quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da due Capigruppo.

6. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere comunale del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

Art. 27 - Funzionamento dei gruppi

1. La Giunta comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni dei Consiglieri comunali che degli stessi fanno parte, secondo le indicazioni della Conferenza dei Capogruppo.

Capo VII - Consiglieri comunali scrutatori

Art. 28 - Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri comunali, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza, se presente in sala, è sempre rappresentata fra gli scrutatori almeno con un proprio Consigliere comunale. La designazione viene fatta dal Presidente e viene posta in votazione solamente quando lo richieda uno o più Consiglieri comunali.

2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. In caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti e quello dei votanti e degli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza degli scrutatori.

3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Gli scrutatori assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

4. Nel verbale delle sedute deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento degli scrutatori.

TITOLO III - FUNZIONI E COMPETENZE

Capo I - Funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo

Art. 29 - Funzioni di indirizzo

1. Il Consiglio comunale definisce i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dallo statuto, stabilendo la programmazione generale del Comune ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:

- a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione di servizi, le forme associative e di collaborazione con altri soggetti;
- b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per il funzionamento degli uffici e dei servizi e la disciplina generale dei tributi e delle tariffe;
- c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, quali i bilanci, i programmi di opere pubbliche ed i piani di investimenti;
- d) agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare del Comune e sulla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
- e) agli atti di pianificazione urbanistica del territorio ed a quelli di programmazione attuativa;
- f) agli indirizzi formalmente rivolti alla Giunta comunale, all'organizzazione generale del Comune, alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, relativi a tutte le attività del Comune.

2. Il Consiglio comunale, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento od azione progettuale, i risultati che costituiscono gli obiettivi da realizzare ed indica i tempi per il loro conseguimento.

3. Il Consiglio comunale può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e dell'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento programmatico presentato dal Sindaco eletto ed approvato dal Consiglio comunale stesso nella sua prima seduta.

4. Il Consiglio comunale può esprimere indirizzi per l'adozione da parte della Giunta comunale di provvedimenti dei quali il Revisore dei conti abbia segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario o patrimoniale, concernenti la gestione delle attività comunali.

5. Il Consiglio comunale può esprimere, con l'atto di nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti, aziende, organismi associativi e societari, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

Art. 30 - Funzioni di controllo

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento di contabilità.

2. Il Consiglio comunale verifica, attraverso la presentazione di relazioni annuali da parte della Giunta comunale, l'andamento della gestione corrente, lo sviluppo dei programmi di opere pubbliche e di investimenti e la coerenza dell'attività dell'organizzazione comunale con gli indirizzi generali dallo stesso espressi.

3. Il Revisore dei conti, adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo:

- a) segnalando al Consiglio comunale, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso meritevoli di particolare esame;
- b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato della gestione;
- c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
- d) sottoponendo i risultati dell'attività di revisione esercitata sulle istituzioni comunali;
- e) partecipando, con funzioni di relazione e consultive, alle sedute del Consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

4. Il Controllo politico-amministrativo sulla gestione delle aziende speciali e degli altri organismi ai quali il Comune partecipa finanziariamente è esercitato dal Consiglio comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta comunale, attraverso le relazioni dei rappresentanti nominati negli organi che amministrano gli enti suddetti e con l'acquisizione dei bilanci e di ogni altro atto utile per conoscere l'andamento ed i risultati della gestione rispetto alle finalità per le quali il Comune ha concorso alla costituzione o contribuisce alla gestione stessa.

5. Nell'esercizio dell'attività di controllo il Consiglio comunale tiene conto delle segnalazioni relative a disfunzioni ed irregolarità effettuate dal Difensore Civico, assumendo le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.

6. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo il Consiglio comunale si avvale, se costituite, delle Commissioni consiliari permanenti, attribuendo alle stesse compiti ed incarichi nell'ambito delle materie alle stesse assegnate. Le Commissioni esercitano le funzioni suddette con tutti i poteri spettanti al Consiglio comunale, al quale riferiscono sull'esito dell'attività effettuata.

Capo II - Competenza del Consiglio comunale

Art. 31 - Competenza esclusiva

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati nel secondo comma dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa del Comune.

2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da leggi ad essa successive.

3. Il Consiglio comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi, i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge all'esclusiva competenza del Consiglio comunale, salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, esclusivamente per le variazioni di bilancio.

4. La Giunta comunale può proporre al Consiglio comunale l'integrazione e la modifica di atti fondamentali dallo stesso adottati, avendo riscontrato che le previsioni o le prescrizioni negli stessi contenute non sono risultate adeguate alle effettive esigenze accertate dalla Giunta comunale stessa. Dopo le modifiche ed integrazioni deliberate dal Consiglio comunale, divenute esecutive o dichiarate immediatamente eseguibili, la Giunta comunale può adottare gli atti amministrativi di sua competenza.

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Durata in carica del Consiglio comunale e sede delle sedute

Art. 32 - Durata in carica del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri comunali eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio comunale, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art. 33 - Sede delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale si tengono di regola presso l'apposita sala, sita nella sede comunale.

2. Nella sala consiliare, uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio comunale.

3. Il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può stabilire che le sedute del Consiglio comunale si tengano in luogo diverso dalla sede Municipale quando ciò sia reso necessario dalla razionalizzazione degli uffici e degli spazi contenuti nella stesa a condizione che la nuova sede del Consiglio comunale sia ubicata in uno stabile di proprietà comunale facilmente accessibile al pubblico e dotata dei supporti per l'esposizione delle bandiere in occasione delle sedute dell'organo consiliare.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 27-07-1999

4. La sede ove si tiene la seduta del Consiglio comunale dev'essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

5. Nel giorno in cui si tiene la seduta, all'esterno della sede viene esposta la bandiera nazionale.

Capo II - Convocazione

Art. 34 - Competenza

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco.

2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo statuto ed il presente regolamento.

3. Esercita le funzioni di Consigliere anziano il membro del Consiglio comunale che ha ottenuto la maggior cifra individuale che è costituita dal numero dei voti di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra individuale l'anzianità è determinata dall'ordine di precedenza nella lista.

4. Quando la convocazione del Consiglio comunale è resa obbligatoria da norme di legge o dallo statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, previa diffida, il Prefetto.

Art. 35 - Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui ai successivi articoli 36 e 37.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora della seduta e della sede dove la stessa sarà tenuta con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di seduta, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio interruzione e ripresa della seduta. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna seduta, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima seduta.

3. L'avviso di convocazione precisa se la seduta ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.

4. Il Consiglio comunale è normalmente convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.

5. Il Consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria:

a) su richiesta di un quinto dei consiglieri comunali in carica. In tal caso, qualora le questioni da inserire all'ordine del giorno riguardino materie espressamente contemplate tra le competenze dalla legge attribuite al Consiglio comunale, la seduta dev'essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

b) su richiesta del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

6. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria la seduta.

7. Nell'avviso dev'essere anche precisato se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione e devono essere indicati gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 36 - Avviso di convocazione - Consegna - Modalità

1. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale, con l'ordine del giorno, dev'essere consegnato al domicilio del Consigliere comunale, a mezzo del messo comunale. La notificazione può essere fatta, in assenza dell'interessato, a persona di famiglia, convivente o incaricata, od a persona addetta alla casa, con le modalità di cui all'articolo 139 del Codice di Procedura Civile. La notifica può essere sempre fatta dal messo comunale in mani proprie del destinatario, ovunque lo stesso venga reperito, entro la circoscrizione del territorio del Comune, secondo quanto previsto dall'articolo 138 del Codice di Procedura Civile.

2. Il messo comunale rimette alla segreteria le dichiarazioni, anche sotto forma di elenco, dell'avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti della seduta consiliare.

3. I Consiglieri comunali che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere comunale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

5. L'avviso di convocazione può essere spedito a mezzo fax simile o e-mail previo accordo con il consigliere interessato risultante da atto scritto sottoscritto riportante il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica.¹

Art. 37 - Avviso di convocazione - Consegna - Termini

1. L'avviso di convocazione per le sedute ordinarie dev'essere consegnato ai Consiglieri comunali almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la seduta.

2. Per le sedute straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per la seduta.

3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

4. Per le sedute convocate d'urgenza, l'avviso dev'essere consegnato almeno ventiquattro ore prima di quella stabilita per la seduta.

6. Per le sedute di seconda convocazione l'avviso dev'essere consegnato almeno un giorno libero prima di quello stabilito per la seduta.

7. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle sedute ordinarie o straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri comunali almeno ventiquattro ore prima della seduta, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

¹ Comma inserito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 26/11/2008

8. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al precedente comma 4 e degli argomenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al precedente comma 6 possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio comunale stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri comunali assenti al momento in cui questo è stato deciso.

9. Qualora una seduta venga sospesa e la trattazione degli argomenti rimasti sia rinviata ad altra seduta non prevista nell'avviso di convocazione, il cui giorno ed ora siano stabiliti dal Consiglio comunale al momento della sospensione, il Sindaco dovrà notificare l'avviso del rinvio ai soli Consiglieri comunali assenti al momento della sospensione, ritenendosi quelli presenti informati del rinvio. Il Presidente dà espresso avviso di ciò ai Consiglieri comunali presenti e la sua dichiarazione, con i nomi dei Consiglieri comunali che erano presenti, verrà registrata a verbale. Ai Consiglieri comunali assenti sarà dato avviso del rinvio, in modo che siano avvertiti del giorno, dell'ora, del luogo e degli argomenti rinviati da trattare nella prosecuzione della seduta, con almeno ventiquattro ore d'anticipo e con l'osservanza delle modalità sopra stabilite per le sedute di seconda convocazione.

10. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere comunale interessato partecipa alla seduta del Consiglio comunale alla quale era stato invitato.

Art. 38 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta del Consiglio comunale costituisce l'ordine del giorno.

2. Spetta al Sindaco stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo d'iscrivere le proposte di cui al successivo comma 4.

3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta comunale ed ai Consiglieri comunali.

4. Per le proposte di deliberazione presentate dai Consiglieri comunali si osserva quanto previsto dal precedente articolo 9, mentre per le interrogazioni e le mozioni si osserva quanto previsto dai successivi articoli 68, 69 e 70.

5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri comunali d'individuare con certezza l'oggetto.

6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui al successivo articolo 46. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce Parte integrante.

8. Il Sindaco può decidere di non iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio comunale la proposta formulata dai Consiglieri comunali qualora non ravvisi la competenza da parte di quest'organo a trattare l'argomento. Di tale decisione deve dare comunicazione scritta al Consigliere comunale proponente, entro dieci giorni da quello in cui pervenne la proposta. Il Consigliere comunale interessato ha diritto, nella prima seduta consiliare successiva a tale diniego, in sede di comunicazioni, di chiedere al Consiglio comunale che si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva seduta, osservati i termini di legge. Ove intenda avvalersi di tale diritto egli deve farne richiesta scritta al Sindaco, almeno ventiquattro ore prima di

quella fissata per la seduta, ed il Sindaco deve effettuare immediato deposito della richiesta, con il carteggio che l'ha preceduta, nel fascicolo delle comunicazioni.

9. Il Consiglio comunale decide a maggioranza e, qualora stabilisca che la proposta debba essere trattata con urgenza, fissa la data nella quale dovrà essere tenuta la seduta per esaminarla, eventualmente assieme ad altre nel frattempo maturate.

11. Il Sindaco è sempre tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio comunale, in occasione della prima seduta successiva alla proposta, che deve avvenire comunque entro venti giorni, gli argomenti dei quali venga richiesta per iscritto la trattazione da almeno un quinto dei Consiglieri comunali in carica.

Art. 39 - Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo pretorio del Comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello della seduta. Tale elenco va affisso in altri luoghi pubblici fissati dalla Giunta comunale con propria deliberazione.

2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle sedute ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo pretorio almeno ventiquattro ore prima della seduta.

3. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle sedute viene inviata a cura della segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito:

- al Revisore dei Conti;
- al Difensore Civico;
- agli organismi di partecipazione popolare previsti dallo statuto e dall'apposito regolamento, qualora vi siano argomenti dai medesimi richiesti.

4. Il Sindaco, per le sedute nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può disporre la pubblicazione di manifesti per render noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio comunale e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

Capo III - Ordinamento delle sedute

Art. 40 - Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale nel giorno della seduta e nei tre giorni precedenti. Gli atti relativi alle sedute convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno ventiquattro ore prima della seduta.

2. L'orario di consultazione viene stabilito periodicamente dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo ed il Segretario comunale.

3. Nessuna proposta può essere sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, comunque entro il tempo sufficientemente necessario affinché gli organi burocratici del Comune possano esprimere i pareri di cui all'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e, ove occorra, possano effettuare l'attestazione di cui all'articolo 55, comma 5, della medesima legge e se non è stata corredata di

tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri comunali hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

4. All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala della seduta e ciascun Consigliere comunale può consultarli.

5. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche e del conto consuntivo, devono essere messi a disposizione almeno dieci giorni prima della seduta nella quale dovrà essere iniziato l'esame e di ciò dev'essere data comunicazione ai Capigruppo Consiliari. Quando sia possibile disporre l'invio di copia della documentazione a tutti i Consiglieri comunali, il deposito avviene nei termini ordinari previsti dal precedente comma 1.

Art. 41 - Prima seduta del Consiglio comunale

1. Il Sindaco neo-eletto dispone la convocazione della prima seduta del Consiglio comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta, che comunque deve avvenire entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2. La prima seduta del nuovo Consiglio comunale è riservata alla:

- a) convalida del Sindaco e dei Consiglieri comunali eletti;
- b) comunicazione da parte del Sindaco della composizione della nuova Giunta comunale e dell'Assessore incaricato a svolgere le funzioni di Vice Sindaco;
- c) presentazione della proposta degli indirizzi generali di governo da parte del Sindaco;
- d) discussione ed approvazione da parte del Consiglio comunale, in un apposito documento, degli indirizzi generali di governo.

3. La seduta, presieduta dal Sindaco, è pubblica e la votazione è palese. Ad essa possono partecipare i Consiglieri comunali delle cui cause ostantive si discute.

4. Per la validità della seduta e della deliberazione relativa alla convalida degli eletti si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli articoli ,17 e 18 dello statuto.

5. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche l'eventuale surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

6. Non si fa luogo ad altri adempimenti, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri comunali.

Art. 42 - Sedute di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri comunali assegnati al Comune (quorum strutturale).

2. La seduta si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri comunali non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

3. Qualora trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, non sia stato raggiunto il prescritto quorum strutturale, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta la seduta.

4. Dopo l'appello effettuato all'inizio della seduta, si presume la presenza in sala del numero dei Consiglieri comunali richiesto per la legalità della seduta. I Consiglieri comunali che entrano o che si assentano dalla sala dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal precedente comma 1, prima della votazione avverte il Presidente, il quale può richiamare in sala i Consiglieri comunali momentaneamente assentatisi.

5. La verifica del numero dei presenti può essere richiesta da qualsiasi Consigliere comunale anche durante la discussione di un argomento. Nel caso risulti che il numero dei Consiglieri comunali sia inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea della seduta, a sua discrezione da cinque a quindici minuti, dopo la quale viene effettuata una nuova verifica dei presenti. Ove dalla stessa risulti che il numero dei presenti è inferiore ai quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri comunali presenti al momento della chiusura della seduta.

6. I Consiglieri comunali che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta.

Art. 43 - Sedute di seconda convocazione

1. La seduta di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra seduta andata deserta per mancanza del numero legale.

2. La seduta che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri comunali, è pure essa di seconda convocazione per gli argomenti rimasti da trattare nella prima.

3. Nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno quattro membri del Consiglio comunale.

4. Nelle sedute di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei Consiglieri comunali assegnati al Comune, i seguenti argomenti:

- a) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
- b) lo statuto delle aziende speciali;
- c) la partecipazione a società di capitali;
- d) l'assunzione diretta di pubblici servizi;
- e) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
- f) i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale e programmatica;
- g) i programmi di opere pubbliche;
- h) il conto consuntivo;
- i) i regolamenti;
- j) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- k) l'organizzazione degli uffici;
- l) le dotazioni organiche e le relative variazioni;
- m) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- n) l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal Revisore dei conti.

5. In seconda convocazione inoltre non possono essere assunte deliberazioni che richiedono una maggioranza qualificata od un particolare quorum strutturale.

6. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al precedente articolo 37, comma 5.

7. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche, il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad invitare alla stessa i soli Consiglieri comunali non intervenuti alla seduta di prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

8. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero previsto per fenderla valida; essa viene dichiarata deserta.

9. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente comma 4, il Consiglio comunale provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso in cui sia stato raggiunto il prescritto quorum strutturale. In caso contrario, gli stessi vengono, rinviati ad altra seduta di prima convocazione.

10. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella seduta dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta è di prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti dev'essere resa nota a tutti i Consiglieri comunali con avviso da inviarsi almeno ventiquattro ore prima della seduta. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dal precedente articolo 37.

11. Nel caso di argomenti volontariamente rinviati dal Consiglio comunale per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale, la nuova seduta mantiene il carattere di prima convocazione.

Art. 44 - Partecipazione dell'Assessore non Consigliere comunale

1. L'Assessore non consigliere di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 partecipa alle sedute del Consiglio comunale con funzioni di relatore e con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.

2. La sua presenza alle sedute del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione del quorum strutturale e funzionale.

Capo IV - Pubblicità delle sedute

Art. 45 - Sedute pubbliche

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto previsto dal successivo articolo 46.

2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle sedute di cui al precedente comma.

Art. 46 - Sedute segrete

1. Le sedute del Consiglio comunale hanno luogo in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità e correttezza o vengano esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno della seduta.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e sui comportamenti di persone, o quando la discussione, pur non riguardando persone; si riferisca a determinati motivi di ordine morale o di interesse pubblico da far ritenere dannosa per il Comune e per terzi la sua continuazione in seduta pubblica, il Presidente invita i Consiglieri comunali a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio comunale, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri comunali può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio comunale, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dalla sala.

4. Durante le sedute segrete resta in sala, oltre ai componenti del Consiglio comunale, il Segretario comunale, che è vincolato al segreto d'ufficio.

5. Durante le sedute segrete non dev'essere attivata, né autorizzata alcuna registrazione ed il verbale è redatto con le modalità previste al successivo articolo 74, comma 6.

Art. 47 - Sedute aperte

1. Quando si verificano particolari condizioni di ordine sociale e politico o quanto rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Sindaco, sentita la Giunta comunale e la Conferenza dei Capigruppo, può convocare la "seduta aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei particolari luoghi previsti dal precedente articolo 33, comma 3.

2. Tali sedute hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. In tali particolari sedute il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, perché portino il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno ed illustrino al Consiglio comunale gli ordinamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Qualora tali particolari riunioni del Consiglio comunale si concludano con un voto che può avere per oggetto una mozione, un ordine del giorno, una risoluzione od una petizione o, infine, la nomina di una Commissione per rappresentare ad altre Autorità ed Enti gli intendimenti del Consiglio comunale sui problemi trattati, alle votazioni relative prendono parte solo i Consiglieri Comunali, con esclusione degli altri presenti.

5. Durante le "sedute aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Capo V - Disciplina delle sedute

Art. 48 - Comportamento dei Consiglieri comunali

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma esse devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.

3. Se un Consigliere comunale turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere comunale nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il Consigliere comunale contesta la decisione, il Consiglio comunale, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 49 - Ordine della discussione

1. I Consiglieri comunali prendono posto nella sala consiliare con il gruppo di appartenenza. richiesto da almeno un gruppo, (attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Sindaco, Cita la Conferenza dei Capigruppo.

2. I Consiglieri comunali partecipano alle sedute accomodandosi nei posti loro assegnati e fendo rivolti al Presidente ed ai Consiglieri comunali.

3. I Consiglieri comunali che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito sull'argomento all'esame od al termine dell'intervento di un collega.

4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri comunali. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere comunale iscritto a parlare.

5. Solo al Presidente è permesso d'interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere comunale e, ove lo stesso persista nel divagare, gli lisce di continuare a parlare.

7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nella seduta successiva.

Art. 50 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle sedute del Consiglio comunale deve restare nell'apposito spazio stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di 3nsenso e dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri comunali o dalle decisioni adottate dal Consiglio comunale.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e fuso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio comunale o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani. A tal fine il Presidente può comandare in servizio qualcuno di loro, ed alle sue dirette dipendenze, per le sedute del Consiglio comunale.

4. La forza pubblica può intervenire nella sala solo su richiesta del Presidente e dopo che sia a sospesa o tolta la seduta.

5. Quando da parte di persone che assistono alla seduta viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal precedente comma 1, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine della seduta.

6. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta il Presidente può disporre lo sgombero della sala da parte di tutti i disturbatori. Quindi, ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata presa a maggioranza dal Consiglio comunale ed annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.

7. Chi presiede la seduta del consiglio comunale è investito del potere di; far rispettare l'ordine, l'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti., la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni ed ha facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta.

8. Tutti coloro che si trovano nella sala delle sedute debbono stare a capo scoperto. Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del Consiglio comunale, accedere durante le sedute alla parte della sala riservata ai Consiglieri comunali. Sono ammessi solo i funzionari comunali la cui presenza è richiesta per lo svolgimento della seduta.

9. Senza autorizzazione del Presidente nessun appartenente al pubblico può effettuare registrazioni e riprese televisive. Qualora qualcuno venisse trovato inadempiente il Sindaco lo espelle dalla sala per (intera seduta).

10. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il Sindaco, d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo, fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nella sala consiliare.

Art. 51 - Ammissioni di funzionari e consulenti in sala

1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta comunale o su richiesta di uno o più Consiglieri comunali, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3. Effettuate le illustrazioni e dopo aver risposto ad eventuali quesiti loro rivolti dal Presidente o dai Consiglieri comunali, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati, restando a disposizione se richiesti.

Capo VI - Ordine dei lavori

Art. 52 - Comunicazioni e commemorazioni

1. All'inizio della seduta, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta comunale sull'attività dell'Amministrazione comunale e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità. In tale momento possono essere celebrati eventi, possono essere commemorate persone o possono aver luogo manifestazioni di sentimenti del Consiglio comunale di interesse locale e generale.

2. Dopo l'intervento del Presidente, un Consigliere comunale per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni o celebrazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.

3. Di norma le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente, in quindici minuti per ogni argomento trattato.

4. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un Consigliere comunale per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.

5. Alle comunicazioni, alle commemorazioni, nonché all'approvazione di conseguenti ordini del giorno, non può essere dedicata di norma più, di un'ora per ogni seduta.

Art. 53 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere comunale, qualora, non ci siano opposizioni. In caso di opposizioni, il Consiglio comunale decide a maggioranza di voti, senza discussione.

2. Il Consiglio comunale non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

3. Per le proposte che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio comunale e, sempre che esse non impegnino il bilancio comunale, né modifichino norme di funzionamento dei servizi e delle attività del Comune, non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno. Esse sono presentate in sede di comunicazioni e sono discusse entro i termini di tempo previsti dal precedente articolo 52, comma 5. Se non rientrano entro tali termini, la loro trattazione viene rinviata alla seduta successiva ed è iscritta nel relativo ordine del giorno.

4. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.

5. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 54 - Discussione - Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto l'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri comunali che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il

Presidente ha invitato i Consiglieri comunali alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Capogruppo, od il Consigliere comunale dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo, può parlare per due volte; la prima per non più di quindici minuti e la seconda per non più di cinque minuti, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.

3. Gli altri Consiglieri comunali possono intervenire nella stessa discussione una sola volta per non più di dieci minuti ciascuno.

4. Il Presidente e l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di dieci minuti ciascuno.

5. Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri comunali che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le contro repliche, dichiara chiusa la discussione.

7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere comunale per ogni gruppo per la durata non superiore a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri comunali di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo o da un Consigliere comunale a nome del suo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

8. I Consiglieri comunali, prima che: si effettui la votazione, possono dichiarare la loro astensione dal voto e, ove lo ritengano opportuno, possono indicarne i motivi. L'espressa motivazione è obbligatoria quando i Consiglieri comunali siano tenuti, per legge o per statuto ad astenersi.

9. Termini di tempo più ampi di quelli previsti dai comuni precedenti possono essere fissati dalla Conferenza dei Capigruppo, per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. Di essi dev'essere dato avviso al Consiglio comunale all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento:

Art. 55 - Emendamenti

1. Sono considerati "emendamenti" le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni e modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate.

2. Gli emendamenti devono essere presentati di norma per iscritto al Presidente, prima che inizi l'illustrazione dell'argomento. Quando si tratti di variazioni di lieve entità, esse possono venir presentate oralmente nel corso della seduta, dettate a verbale al Segretario. Ciascun Consigliere comunale può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino alla chiusura della discussione. Da quel momento non sono più consentiti interventi. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere comunale.

3. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi. Infine si votano gli emendamenti aggiuntivi. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.

Art. 56 - Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra seduta.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri comunali, un Consigliere comunale per ciascun gruppo, per non più di cinque minuti. Il Consiglio comunale decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

4. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive viene aperta, con le modalità di cui al precedente comma 3, un'unica discussione.

Art. 57 - Richiami all'ordine del giorno

1. I richiami all'ordine del giorno hanno la precedenza sulla discussione principale. Su tali richiami possono parlare il proponente ed un solo Consigliere comunale rispettivamente contro ed a favore, per non più di cinque minuti.

Art. 58 - Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere censurato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il Consigliere comunale che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere od i Consiglieri comunali che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, più di 5 minuti.

4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere comunale sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio comunale, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.

5. La commissione riferisce per iscritto, entro il termine assegnatole.

6. Il Consiglio comunale prende atto delle conclusioni della commissione senza votazioni.

Art. 59 - Termine della seduta

1. L'ora entro la quale si concludono le sedute è stabilita periodicamente dal Consiglio comunale, su proposta presentata dal Presidente, udita la Conferenza dei Capigruppo.

2. Il Consiglio comunale può decidere, all'inizio o nel corso di una seduta, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.

3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la seduta.

4. Quando si giunge all'ora fissata per la conclusione della seduta, viene continuata e conclusa la trattazione dell'argomento in discussione e si procede alla votazione sullo stesso, effettuata la quale, il Presidente dichiara conclusa la seduta e precisa se la stessa proseguirà nel giorno già stabilito nell'avviso di convocazione oppure avverte che il Consiglio comunale verrà riconvocato a domicilio per completare la trattazione degli argomenti rimasti.

5. Quando all'ora prevista per la chiusura della seduta non sia stata ultimata la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed ove nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista la prosecuzione in altro giorno successivo, il Presidente sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito, all'ora fissata.

6. Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio comunale dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito, salvo quanto indicato al precedente articolo 37.

Capo VII - Votazioni

Art. 60 - Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.

2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli.

3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio comunale deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

4. Si può procedere a votazioni di ballottaggio solo nei casi previsti dalla legge.

5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri comunali non sono presenti nel numero necessario per render legale la seduta.

6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

- a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione .allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
- b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
- c) per i provvedimenti composti di varie parti, quando almeno un .terzo dei Consiglieri comunali ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;

d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

7. Ogni proposta di deliberazione comporta una distinta votazione.

8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

- a) per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri comunali a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per iscritto. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
- b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli capitoli, presentate dai Consiglieri comunali. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta comunale con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.

9. Iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 61 - Votazione in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri comunali votano per alzata di mano.

2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando ad esprimere il proprio voto prima coloro che sono favorevoli, poi coloro che sono contrari ed infine coloro che intendono astenersi.

3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.

4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere comunale, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i Consiglieri comunali scrutatori.

5. I Consiglieri comunali che votano contro la deliberazione o si astengono vengono nominativamente indicati a verbale.

Art. 62 - Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio comunale, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri comunali.

2. Il Presidente precisa al Consiglio comunale il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario:

3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri comunali rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con (assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso).

4. Il voto espresso da ciascun Consigliere comunale nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 63 - Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede e si procede come appresso:

- a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
- b) ciascun Consigliere comunale scrive nella scheda i nomi di coloro che intende scegliere od il giudizio che intende esprimere. Quando per i nominativi da indicare sussistono difficoltà di identificazione per omonimia, nella scheda, oltre al nome e cognome, va indicata anche la data di nascita, o la via, o la frazione ove abita o qualsiasi altro elemento utile all'individuazione.

2. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non iscritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.

3. Quando la legge, lo statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi dev'esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, si applica quanto previsto al precedente articolo 20, comma 3.

4. I Consiglieri comunali che si astengono dalla votazione sono tenuti a non accettare la scheda di votazione ed a comunicarlo al Presidente, finché ne sia preso atto a verbale.

5. Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio comunale il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

6. Quando il Consiglio comunale è chiamato a pronunciarsi in forma segreta su uno o più nominativi già definiti a seguito di segnalazioni obbligatorie o di accordi nella Conferenza dei Capigruppo possono essere utilizzate schede con la dicitura distinta "approvo", "non approvo".

7. Le schede bianche e nulle non si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

8. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede al computo dei voti e proclama l'esito della votazione.

9. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri comunali votanti, costituito dai Consiglieri comunali presenti meno quelli astenuti.

10. In caso di irregolarità e quando il numero dei voti risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

11. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale, nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri comunali scrutatori.

Art. 64 - Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto per i quali si richiede un particolare "quorum funzionale", ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero

di voti pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti che, raddoppiato, dà un numero superiore di un'unità al totale dei votanti.

2. I Consiglieri comunali che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a render legale la seduta, ma non nel numero dei votanti.

3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e può essere riproposta al Consiglio comunale solo in una seduta successiva.

4. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio comunale ha approvato" oppure il "Consiglio comunale non ha approvato".

5. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Capo VIII - Deliberazioni

Art. 65 - Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

2. Su ogni proposta di deliberazione dev'essere espresso il parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, nonché sotto il profilo della legittimità dal Segretario comunale. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

3. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Segretario comunale il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.

4. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio comunale, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere comunale, precisandone i motivi.

5. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il Segretario comunale per quanto di sua competenza secondo il precedente articolo 9, comma 3, ed il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al Consiglio comunale prima della votazione, insieme con il parere espresso dal Segretario.

6. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario comunale, soltanto perfezionamenti che non siano di carattere sostanziale.

7. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'articolo 50 della legge 8 giugno 1990, n. 142 o da altre disposizioni, legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendolo constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo decorso.

Art. 66 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. In caso d'urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei Consiglieri comunali assegnati al Comune.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

3. La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili per motivi d'urgenza, ha luogo entro cinque giorni dall'adozione, a pena di decadenza.

Art. 67 - Approvazione - Revoca - Modifica

1. Il Consiglio comunale, approvandole con le modalità di cui ai precedenti articoli 60, 61, 62, 63 e 64, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.

2. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

3. Nei provvedimenti di cui al precedente comma dev'essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituitesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

Capo IX - Interrogazioni, mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno

Art. 68 - Interrogazioni - Contenuto

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco od alla Giunta comunale per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un determinato fatto o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.

2. L'interrogazione dev'essere sempre formulata per iscritto in modo chiaro, conciso ed in termini corretti. Qualora l'interrogante intenda avere risposta in Consiglio comunale, deve esplicitamente precisarlo nell'interrogazione; in caso contrario il Sindaco, o l'Assessore delegato per materia, gli risponderà entro trenta giorni dal ricevimento.

3. L'interrogazione per la quale è richiesta risposta in Consiglio comunale dev'essere presentata in tempo utile affinché il Sindaco la possa inserire, entro venti giorni dalla sua presentazione, all'ordine del giorno del Consiglio comunale convocato o da convocare.

4. Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere effettuata anche durante la seduta, subito dopo la trattazione di quelle presenti nei termini ordinari. Il Consigliere comunale interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne dà diretta lettura al Consiglio comunale. Il Sindaco, o l'Assessore delegato per materia, può dare risposta immediata se, dispone degli

elementi necessari. In caso contrario si riserva di dare risposta scritta all'interrogante entro dieci giorni da quello di presentazione.

5. Qualora il Sindaco ritenga che l'interrogazione sia improponibile riguardo al contenuto od ai termini in cui è formulata, sottopone la medesima alla valutazione della Conferenza dei Capigruppo.

Art. 69 - Interrogazioni - Discussione.

1. La trattazione delle interrogazioni avviene nella parte iniziale o nella parte conclusiva della seduta pubblica.

2. L'esame delle interrogazioni viene effettuato seguendo l'ordine in cui sono iscritte all'ordine del giorno della seduta. Se il Consigliere comunale interrogante non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa viene rinviata.

3. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio comunale dal presentatore, con riferimento al testo depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti della seduta. Conclusa l'illustrazione, il Presidente può dare direttamente risposta all'interrogazione od demandare all'Assessore delegato per materia di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di dieci minuti.

4. Alla risposta può replicare solo il Consigliere comunale interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti. Alla replica del Consigliere comunale può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore delegato per materia.

5. Qualora l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri comunali il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

6. Quando il Consigliere comunale interrogante non sia soddisfatto della risposta avuta o comunque intenda promuovere una discussione sulla risposta data, può presentare una mozione, che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare. Se l'interrogante non si avvale di tale diritto, la mozione può essere presentata anche da altro Consigliere comunale.

7. Le interrogazioni vengono illustrate dall'interrogante nel tempo massimo di dieci minuti. All'illustrazione dell'interrogante fa seguito la risposta del Sindaco, o dell'Assessore delegato per la materia, nel tempo massimo di venti minuti. Dopo la risposta del Sindaco o dell'Assessore, l'interrogante ha facoltà di replicare per non più di cinque minuti.

8. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.

9. Le interrogazioni riguardante un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

10. Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al successivo comma, i Consiglieri comunali possono presentare interrogazioni urgenti, dandone lettura al Consiglio comunale e depositandone il testo presso la presidenza. Il Presidente o (Assessore delegato, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, il Presidente assicura il Consigliere comunale interrogante che la stessa gli sarà inviata entro dieci giorni successivi alla seduta.

11. Trascorsa un'ora dall'inizio e dalla trattazione delle interrogazioni, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio comunale.

12. Qualora rimanga da trattare un numero elevato di interrogazioni, il Sindaco, prima di indire la successiva seduta del Consiglio comunale, convoca la Conferenza dei Capigruppo, assieme alla quale decide, anche in relazione al numero ed all'importanza degli argomenti che si prevede di dover iscrivere all'ordine del giorno, eventuali deroghe ai termini di tempo fissati dal precedente comma 3. Il maggior tempo così fissato per la trattazione delle interrogazioni viene reso noto ai Consiglieri comunali con (avvisò di convocazione della seduta. In tale sede può anche essere deciso di dedicare un'intera seduta alle interrogazioni.

13. Nelle sedute nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.

Art. 70 - Mozione - Contenuto

1. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio comunale o della Giunta comunale nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti del Comune al fine di pervenire a decisioni su di essi. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

2. La mozione può avere infine per scopo la formulazione di un voto generico circa i criteri seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di determinati argomenti e può concludersi con un giudizio che s'intende promuovere dai Consiglieri comunali in merito a particolari decisioni, atteggiamenti e posizioni assunte dal Sindaco o dalla Giunta comunale.

3. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Sindaco, sottoscritte dal Consigliere comunale proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale che sarà convocata dopo la loro presentazione.

4. Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta del Consiglio comunale, il Presidente, senza far luogo a discussione immediata su di essa, ne fa prender atto a verbale assicurando che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.

5. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme generali del presente regolamento. La discussione delle mozioni è regolata dalle norme che disciplinano la discussione degli ordinari argomenti all'ordine del giorno.

Art. 71 - Risoluzioni

1. Il Sindaco, la Giunta comunale ed ogni Consigliere comunale possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti od a definire indirizzi del Consiglio comunale su specifici argomenti connessi con un argomento in trattazione. Vengono discusse e votate durante la seduta ed impegnano il Consiglio comunale e la Giunta comunale a comportarsi conseguentemente.

Art. 72 - Ordine dei giorno

1. Gli ordine del giorno consistono nella formulazione di un voto politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che investono problemi politico-sociali di carattere generale.

Capo X - Partecipazione del Segretario comunale

Art. 73 - Partecipazione del Segretario comunale alla seduta

1. Il Segretario comunale partecipa alle sedute del Consiglio comunale ed esercita le sue funzioni intervenendo sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di legittimità quando il Consiglio comunale intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria, secondo quanto previsto dal precedente articolo 9, comma 3.

2. Qualora il Segretario comunale sia interessato all'argomento in trattazione, e conseguentemente debba allontanarsi dalla sala si deve procedere alla nomina di un segretario scelto fra i Consiglieri comunali presenti alla seduta.

Art. 74 - Verbali delle sedute²

1. Delle sedute consiliari è steso processo verbale degli interventi e delle deliberazioni adottate dall'organo consiliare.

2. I verbali delle deliberazioni del Consiglio Comunale devono riportare e contenere:

- a) il tipo di seduta e la modalità di convocazione;
- b) la data, l'ora e il luogo della riunione;
- c) il nominativo dei consiglieri presenti, di quelli assenti giustificati e ingiustificati, del presidente, del segretario e degli scrutatori, qualora nominati;
- d) il nominativo del relatore e di quanti sono intervenuti nella discussione;
- e) il nominativo dei consiglieri che escono dall'aula e di coloro che vi rientrano;
- f) le proposte di emendamento e il testo del provvedimento;
- g) le modalità di votazione, il nominativo degli astenuti, il risultato della votazione proclamato dal presidente, riportato per le votazioni palesi, il nominativo di coloro che hanno espresso voto contrario;
- h) ogni altro elemento/contenuto obbligatorio previsto dalla vigente normativa;

3. Costituisce verbale degli interventi, come anche delle dichiarazioni di voto, relative ad ogni argomento posto all'esame del Consiglio comunale, mediante iscrizione all'ordine del giorno, il file di audio registrazione, unico per ciascuna adunanza, sottoscritto mediante apposizione di firma digitale dal Presidente del Consiglio comunale e dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

4. Il verbale formato ai sensi del comma 3 del presente articolo costituisce documento amministrativo informatico così come previsto dal combinato disposto dell'articolo 22, Legge 241/1990 e articoli 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale. Esso viene pubblicato nel sito internet comunale, separatamente rispetto ai verbali delle deliberazioni, salvo che tale pubblicazione non sia consentita dalla legge e/o dal regolamento.

² Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 11/05/2020

5. Non si fa luogo alla pubblicazione dei verbali relativi a discussioni svolte in seduta segreta. Per la trattazione di argomenti in seduta segreta, l'impianto di registrazione viene disattivato e il verbale è redatto con la modalità cartacea o in formato elettronico testuale. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

6. Quando, per qualsiasi causa, la registrazione della seduta consiliare non sia andata a buon fine, il verbale è costituito da un testo redatto, coi criteri tradizionali, dal Segretario generale e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

7. I verbali delle deliberazioni consiliari sono ordinati numericamente secondo l'ordine di discussione. I verbali degli interventi sono distintamente ordinati numericamente per ciascuna adunanza, salvo nei casi previsti ai precedenti commi 5 e 6, in cui verrà stilato un unico verbale degli interventi e della deliberazione assunta per ciascun argomento all'ordine del giorno.

8. Il Segretario Comunale con la sottoscrizione digitale ne attesta l'autenticità, conferendo al documento informatico le caratteristiche della certezza, sicurezza e integrità.

Art. 75 - Approvazione dei verbali³

1. Ogni Consigliere può richiedere modifiche ai verbali, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla loro pubblicazione all'albo telematico, proponendo per scritto quanto si intende che sia cancellato, inserito o modificato nel verbale; le richieste presentate in altra forma sono dichiarate inammissibili. Spirato detto termine senza che siano pervenute richieste di rettifica da parte dei consiglieri i verbali si intendono definitivamente approvati. Qualora uno stesso consigliere proponga diversi emendamenti relativi ad uno stesso verbale, gli stessi sono messi in approvazione mediante un'unica votazione.

2. Nella discussione delle proposte di cui al comma 1 del presente articolo, non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento.

3. Delle proposte di modifica o di integrazione approvate si prende atto nel verbale

4. I verbali dell'ultima seduta consiliare prima delle consultazioni elettorali non sono soggetti all'approvazione da parte del Consiglio Comunale neoeletto.

5. I Verbali redatti in formato digitale vengono conservati secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione digitale a cura dell'ufficio di segreteria.

TITOLO V - COMMISSIONI

Capo I - Commissioni consiliari

Art. 76 - Costituzione e composizione

1. Il Consiglio comunale, può costituire al suo interno con apposita deliberazione, adottata con maggioranza dei suoi componenti, Commissioni consiliari permanenti e temporanee, stabilendone il numero e le competenze, e determinando la loro composizione numerica e, per quelle temporanee, il tempo per lo svolgimento delle loro funzioni.

³ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 11/05/2020

2. Le Commissioni sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio comunale con votazione palese su designazione dei rispettivi Capigruppo.

3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere comunale, il gruppo consiliare di appartenenza, designa, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.

4. In caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere comunale del suo gruppo, con il consenso del Capogruppo che provvede ad informare il Presidente della Commissione.

Art. 77 - Presidenza e convocazione

1. Il Presidente di ciascuna Commissione è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Il Sindaco e gli Assessori comunali non possono presiedere le Commissioni consiliari.

2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che, convocata dal Sindaco, deve avvenire entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.

3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina..

4. Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina e la designazione del Consigliere comunale vicario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Sindaco rende note le nomine e le designazioni predette al Consiglio comunale, alla Giunta comunale, al Revisore dei conti, al Difensore Civico ed agli organismi di partecipazione popolare.

5. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle sedute e gli argomenti da trattare. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere comunale proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

6. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della Commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un quinto dei Consiglieri comunali in carica. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, al loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene la seduta. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.

Art. 78 - Funzionamento

1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti i componenti di gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà dei Consiglieri comunali in carica.

2. Le sedute delle Commissioni consiliari sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organismi d'informazione. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità della seduta possa arrecare grave nocimento agli interessi del Comune.

3. Il Sindaco ed i membri della Giunta comunale possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e d'intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.

4. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno ventiquattro ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione, del Sindaco e della Giunta comunale.

Art. 79 - Funzioni

1. Le Commissioni consiliari costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio comunale ad effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, dei progetti ed degli interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

2. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio comunale, alle stesse rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio comunale o richiesti dalla Commissione. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle Commissioni le proposte di deliberazioni del Consiglio comunale sulle quali siano stati espressi pareri contrari dai responsabili dei servizi o dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio comunale con relazioni inviate al Sindaco e da questi illustrate all'assemblea consiliare. D'intesa con il Sindaco può riferire alla seduta il Presidente della Commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della Commissione entro il termine fissato dal Consiglio comunale per l'espletamento dell'incarico.

4. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco il quale trasmette quelle relative a deliberazioni alla Giunta comunale per conoscenza ed al Segretario comunale per l'istruttoria prevista dagli articoli 53 e 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Quando l'istruttoria si conclude con l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri favorevoli previsti dal citato articolo 53, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta ordinaria del Consiglio comunale. Se manca l'attestazione di copertura finanziaria e/o i pareri sono - anche in parte - contrari, la proposta è restituita dal Sindaco alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata, in ogni caso, la copertura finanziaria.

Art. 80 - Segreteria - Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un membro della stessa, designato dal Sindaco.

2. Spetta al Segretario della Commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro tempestivo preventivo deposito. Il medesimo provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle sedute che viene dallo stesso sottoscritto, unitamente al presidente, e depositato con gli atti della seduta in conformità al precedente articolo 78, comma quarto. I verbali sono approvati nella seduta successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

3. Copie dei verbali delle sedute delle Commissioni sono trasmesse al Sindaco, ai Capigruppo ed al Segretario comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai Consiglieri: comunali. Il Sindaco informa la Giunta comunale dei contenuti del verbale ed il Segretario comunale segnala ai responsabili dei servizi interessati gli indirizzi, le osservazioni ed i rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della Commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione e gli investimenti sono trasmessi anche al Revisore dei Conti.

4. Per ciascuna riunione, entro i due giorni ad essa successivi, il Presidente cura la redazione, di un comunicato che illustra i lavori effettuati dalla Commissione e le conclusioni alle quali la stessa è pervenuta sugli argomenti trattati. Sono esclusi riferimenti - anche se richiesti - alle posizioni assunte dai componenti della Commissione. Sono inoltre esclusi riferimenti agli argomenti trattati dalla Commissioni in riunioni segrete. Il comunicato è pubblicato all'albo pretorio ed è inviato al Sindaco, alla Giunta comunale, ai Capigruppo, al Segretario comunale, ed agli organismi di partecipazione popolare.

Capo II - Commissioni comunali

Art. 81 - Costituzione e composizione

1. Oltre alle Commissioni comunali previste dalla legge, il Consiglio comunale può costituire, con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, Commissioni comunali stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica.

2. Le Commissioni comunali sono costituite da cittadini residenti nel Comune in possesso dei requisiti per la nomina a Consiglieri Comunali e sono nominate con deliberazione della Giunta comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un componente esso viene sostituito con la medesima procedura di cui al precedente comma 2.

Art. 82 - Presidenza e convocazione

1. Il Presidente di ciascuna Commissione comunale è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Il Sindaco e gli Assessori comunali non possono presiedere le Commissioni comunali.

2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che, convocata dal Sindaco, deve avvenire entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.

3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.

4. Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina e la designazione del componente vicario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Sindaco rende note le nomine e le designazioni predette al Consiglio comunale, alla Giunta comunale, al Revisore dei Conti, al Difensore Civico e agli Organismi di partecipazione popolare.

5. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle sedute e gli argomenti da trattare. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il componente, proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

6. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da un quinto dei membri della Commissione. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, al loro domicilio, almeno cinque giorni liberi prima di quello in cui si tiene la seduta. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.

Art. 83 - Funzionamento

1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti.

2. Il Sindaco ed i membri della Giunta comunale possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e d'intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.

3. Le commissioni previa autorizzazione del Sindaco possono invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno ventiquattro ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione, del Sindaco e della Giunta comunale.

Art. 84 - Funzioni

1. Le Commissioni comunali hanno compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta nelle materie individuate per ciascuna nella deliberazione di costituzione. Possono essere incaricate dal Consiglio comunale o dalla Giunta comunale ad effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, dei progetti e degli interventi collegati alle materie di competenza.

2. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 1 nel più breve tempo, riferendo con relazioni al Sindaco. D'intesa con il Sindaco, il Presidente può riferire al Consiglio comunale. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della Commissione entro il termine fissato dal Consiglio comunale o dalla Giunta comunale per l'espletamento dell'incarico.

3. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco il quale trasmette quelle relative a deliberazioni alla Giunta comunale per conoscenza ed al Segretario comunale per l'istruttoria prevista dagli articoli 53 e 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Quando l'istruttoria si conclude con l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri favorevoli previsti dal citato articolo 53, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta ordinaria del Consiglio comunale o della Giunta comunale a seconda della competenza.

Art. 85 - Segreteria - Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un membro della stessa, designato dal Sindaco.

2. Spetta al Segretario della commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro tempestivo preventivo deposito. Il medesimo provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle sedute che viene dallo stesso sottoscritto, unitamente al presidente, e depositato con gli atti della seduta in conformità al precedente articolo 83, comma quarto. I verbali sono approvati nella seduta successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

3. Copie dei verbali delle sedute delle Commissioni sono trasmesse al Sindaco ed al Segretario Comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai Consiglieri comunali e dai membri della Giunta comunale. Il Sindaco informa la Giunta comunale dei contenuti del verbale ed il Segretario comunale segnala ai responsabili dei servizi interessati gli indirizzi, le osservazioni ed i rilievi relativi a quanto di loro competenza.

Capo III - Commissioni speciali

Art. 86 - Commissioni d'inchiesta

1. Su proposta di un quinto dei Consiglieri comunali assegnati al Comune od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Revisore dei conti o dal Difensore Civico, il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri comunali assegnati al Comune, nel suo interno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e dei servizi, nonché dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

2. Il 2° comma dell'art. 86 viene cassato. Composizione, poteri, funzionamento, strumenti e termini per la conclusione dei lavori verranno stabiliti con successivo provvedimento "ad hoc".

3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il Segretario comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio comunale e della Giunta comunale, del Revisore dei conti, del Difensore Civico, del Segretario comunale, dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le

risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio comunale della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio anche per quanto in essa non contenuto.

5. La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata dal Segretario comunale o da un funzionario comunale da lui incaricato, su proposta del coordinatore della Commissione.

6. Nella relazione al Consiglio comunale la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima. Per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente comma 4.

7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta comunale i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che essa dovrà adottare entro un termine prestabilito.

8. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio del Comune.

Capo IV - Nomina, designazione e revoca dei rappresentanti

Art. 87 - Competenza del Consiglio comunale - Termini - Interventi sostitutivi

1. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni. Tali indirizzi dovranno essere definiti entro un termine che consenta al Sindaco di provvedere alle suddette nomine e designazioni.

2. Il Consiglio comunale provvede alla nomina, alla designazione ed all'eventuale revoca dei propri rappresentanti, anche estranei al Consiglio comunale, presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente demandati dalla legge. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio comunale od entro i termini di scadenza del precedente incarico.

3. Tutte le nomine e le designazioni debbo essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi.

Art. 88 - Nomine e designazioni di Consiglieri comunali

1. Nei casi in cui è stabilito che degli organi di enti, società, associazioni, istituzioni, collegi, e commissioni, esterni od interni al Comune, devono far parte Consiglieri comunali, questi sono sempre nominati o designati dal Consiglio comunale, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 20.

2. Nel caso che il Consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico per dimissioni o per qualunque altra causa, il Consiglio comunale provvede alla sostituzione, nella seduta successiva al verificarsi delle predette condizioni, con le modalità di cui al precedente articolo 20.

Art. 89 - Nomine e designazioni di rappresentanti del Comune non Consiglieri comunali

1. La nomina e la designazione di rappresentanti del Comune, non Consiglieri comunali, negli organi degli enti, delle aziende, delle società e delle istituzioni, sono regolate dalle norme di cui al precedente articolo 87 e da quelle del presente articolo.

2. Almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine previsto per le nomine e le designazioni di cui al precedente comma 1, il Sindaco comunica ai Capigruppo consiliari, nonché agli organismi ed alle associazioni di partecipazione popolare previste dallo statuto, l'elenco dei rappresentanti da nominare o designare in enti, aziende, società ed istituzioni.

3. Entro il termine perentorio di dieci giorni da tale comunicazione, i soggetti indicati nel comma precedente possono far pervenire al Sindaco le proposte di candidatura. Ciascun soggetto esprime una sola candidatura per ogni persona da nominare o designare.

4. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:

- a) incarico per il quale viene avanzata la proposta;
- b) dati anagrafici completi e residenza del candidato;
- c) titolo di studio;
- d) curriculum professionale corredato da eventuale documentazione ritenuta pertinente allo specifico incarico;
- e) elenco delle cariche pubbliche e delle cariche in società iscritte in pubblici registri ricoperte al momento della presentazione della proposta.

5. Le proposte sono firmate dal responsabile del gruppo od organo proponente, che dichiara la disponibilità all'accettazione dell'incarico da parte del candidato proposto.

6. Divenuta esecutiva la nomina, il Sindaco ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a produrre, entro dieci giorni, una dichiarazione in carta libera, contenente:

- a) l'accettazione della carica alla quale è stato nominato e degli indirizzi dell'Amministrazione che rappresenta;
- b) l'attestazione dell'assenza di motivi di incompatibilità con la stessa;
- c) l'attestazione dell'inesistenza di conflitti d'interesse con l'incarico da assumere.

Ricevuta la predetta dichiarazione, il Sindaco comunica la nomina all'Ente interessato, trasmettendogli copia del provvedimento di nomina.

7. Coloro che sono stati nominati a designati a rappresentare il Comune, sono tenuti, nell'espletamento del proprio mandato, a conformarsi agli indirizzi espressi dall'Amministrazione comunale che rappresenta nei settori di competenza degli enti, delle aziende, delle società, delle istituzioni e delle organizzazioni nelle quali sono stati chiamati ad operare.

8. Quando ne sia fatta richiesta e comunque ogni anno, entro il 31 gennaio, coloro che sono ;stati ;nominati o designati dal Comune sono tenuti ad inviare al Sindaco una relazione dell'attività svolta, che viene comunicata alla Giunta comunale ed ai Capigruppo consiliari e depositata dal Segretario comunale agli atti della seduta del Consiglio comunale al cui ordine del giorno il Sindaco, ove ne ravvisi la necessità, iscrive l'argomento, per consentirne la discussione.

Art. 90 - Dimissioni, revoca e sostituzione

1. Nel caso in cui la persona nominata o designata cessi dall'incarico per dimissioni o per qualunque altra causa, l'organo comunale competente provvede alla sostituzione.

2. In conformità a quanto stabilito dal Consiglio comunale può procedere alla revoca dall'incarico di singoli rappresentanti dallo stesso nominati ed alla loro sostituzione. La proposta di revoca va iscritta all'ordine del giorno insieme con la proposta per la sostituzione.

3. Nel formulare le sostituzioni di cui ai commi precedenti il Sindaco può tener conto delle candidature a suo tempo proposte.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 91 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva e dopo che sarà stata pubblicata per la seconda volta all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

2. Il presente regolamento abroga e sostituisce tutte le norme regolamentari che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale.